

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMMINISTRATIVO E CIVILE

**AVV. GIOVANNI DELUCCA**

abilitato avanti le magistrature superiori

**AVV. ALESSANDRO MARELLI**

abilitato avanti le magistrature superiori

**AVV. GIAN LUIGI MONTI**

**AVV. ARCONOVALDO BONACORSI**

**AVV. GIUSEPPE FINO**

Associazione Professionale fondata nel 1993 dall'Avv. Paolo Gualandi

Bologna, 16 aprile 2018

**40/I**

Gent.ma Geom.

**ANTONELLA VESCOVI**

c/o **COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI** – Settore Uso e Assetto del Territorio

Via e-mail: [l.schianchi@comune.lesignano-debagni.pr.it](mailto:l.schianchi@comune.lesignano-debagni.pr.it)

Spett.le

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**

Via PEC: [protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it)

e p.c. Spett.le

**ARPAE - PARMA**

Via PEC: [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

Spett.le

**AUSL - DISTRETTO SUD - EST**

Via PEC: [suaplanghirano@pec.ausl.pr.it](mailto:suaplanghirano@pec.ausl.pr.it)

Spett.le

**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI  
DEL FUOCO DI PARMA**

Via PEC: [com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it)

Spett.le

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
PROVINCE DI PARMA E PIACENZA**

Via PEC: [mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it)

Spett.le

**PROVINCIA DI PARMA**

Via PEC: [protocollo@postacert.provincia.parma.it](mailto:protocollo@postacert.provincia.parma.it)

Spett.le

**UNIONE MONTANA APPENNINO  
PARMA EST**

Via PEC: [protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it](mailto:protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it)

**DOTT. ANDREA CANALI/ PISTA MOTOCROSS IN LESIGNANO DE' BAGNI**  
**/ COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI** (pista motocross in Lesignano de' Bagni  
- conferenza di servizi pratica n. 145/2018 del 26.3.2018)

**(OSSERVAZIONI NELL'INTERESSE DEL DOTT. ANDREA CANALI)**

Formulo le presenti osservazioni in nome e per conto del **Dott. Andrea Canali**, residente in Lesignano de' Bagni, Via Case Trombi n. 17, nelle vicinanze della pista da motocross in oggetto, in virtù del mandato conferito e confermato con **PEC del 19 gennaio 2018** inviata al Comune di Lesignano de' Bagni e successive comunicazioni che verranno di seguito richiamate.

\*

\*

\*

**A.**

**IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA E**  
**LA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. CANALI**

Considerata l'indizione della conferenza di servizi in oggetto, con interessamento delle Amministrazioni e degli Enti in indirizzo, nonché la corrispondenza avuta con il Comune di Lesignano de' Bagni, si reputa opportuno premettere che:

- a. a seguito di accesso agli atti nel mese di settembre 2017, si è esaminata documentazione relativa alla costruzione della pista da motocross in oggetto e all'autorizzazione dell'attività motoristica ivi esercitata;
- b. in ragione di quanto emerso in un primo momento (in cui ancora non era stato esibito il nulla osta del 1977 di cui in seguito), veniva presentato atto contenente **richiesta di avviare procedimento di verifica della regolarità urbanistica e richiesta di partecipazione al relativo procedimento**, a mezzo **PEC del 19 gennaio 2018** al Comune di Lesignano de' Bagni, nella quale si osservava quanto si riporta:

*"Con riferimento ai profili urbanistici ed edilizi è emerso quanto segue:*

- *non si è rivenuto un titolo edilizio legittimante il tracciato della pista, poiché quelli esibiti (concessione edilizia 79/83, concessione edilizia 85/1992, permesso di costruire in sanatoria 22/2012) riguardano esclusivamente alcuni fabbricati a servizio dello stesso;*
- *la concessione edilizia 79/83, peraltro, risulta decaduta, nonostante sia richiamata nei titoli edilizi successivi come precedente legittimato e legittimante;*
- *l'agibilità della pista risulta riferita ai soli fabbricati e non al tracciato stesso;*
- *l'area che ospita la pista ricade parzialmente in zona vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. c) (fascia 150 metri da corsi d'acqua) e lett. g) (territori coperti da aree boscate).*

*Ne consegue, almeno dalla valutazione finora condotta, che il tracciato sembrerebbe*

privo di titolo edilizio e realizzato, in parte, sua area sottoposta ai predetti vincoli, nonché senza il rilascio preventivo di alcun titolo o parere inerente i vincoli stessi.

Sembrerebbe, inoltre, che nel corso degli anni il tracciato abbia subito diverse modifiche, in relazione alle quali stiamo compiendo ulteriori verifiche.

Eventuali irregolarità urbanistiche ed edilizie si riverberano anche sull'autorizzazione in deroga ex art. 3, comma 7, D.P.R. 304/2001, che ci risulta essere stata richiesta dal gestore del crossodromo, con cadenza annuale, quantomeno dal 2012.

A tal proposito si evidenzia che:

- la deroga de qua è stata concessa annualmente sulla base dell'unica relazione acustica relativa ad attività dell'anno 2011, senza cioè alcun aggiornamento di misurazione dei limiti negli anni successivi (tant'è che nell'ultima autorizzazione è stato prescritto un monitoraggio aggiornato);
- non risulta un monitoraggio delle emissioni in concreto prodotte dall'attività autorizzata;
- l'art. 3, comma 7, D.P.R. 304/2001 prevede la possibilità di derogare ai limiti acustici indicati dal precedente comma 3, solo per prove tecniche e non per gare;
- la deroga prevista dall'art. 3, comma 7, D.P.R. 304/2001 ha natura eccezionale e non può essere per ciò concessa ripetutamente, senza soluzione di continuità e senza alcuna specifica motivazione, poiché trasformerebbe l'attività da eccezionale a ordinaria, eludendo arbitrariamente il rispetto dei limiti acustici imposti, in via ordinaria, dal D.P.R. 304/2001 a tutti i gestori di piste di tal genere;
- il provvedimento di autorizzazione in deroga deve indicare, in ogni caso, i limiti acustici entro i quali la deroga è concessa, motivando in relazione al Piano di Classificazione Acustica del Comune che – si evidenzia – individua i limiti che le piste dovrebbero rispettare ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 304/2001, salva ovviamente una legittima autorizzazione in deroga.

Conseguentemente, ove venisse concessa tale autorizzazione anche per l'anno in corso sulla base dei medesimi presupposti di quelle precedenti, la stessa risulterebbe radicalmente illegittima.

Appare evidente l'interesse del Dott. Canali a verificare la legittimità dell'autorizzazione de qua, non solo in qualità di cittadino, ma soprattutto perché residente in prossimità della pista; tant'è che il Dott. Canali, come noto a codesta Amministrazione, negli anni passati ha provveduto a diverse segnalazioni, senza ottenere alcun risultato concreto. Con ciò lo stesso ha continuato a subire gravi pregiudizi e danni, anche e soprattutto alla salute, conseguenti alle emissioni rumorose prodotte dalla pista, come noto di rilevante entità (perché percorsa da veicoli racing)";

- c. constatato l'avvio di lavori presso la pista da motocross, nonché l'omesso riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, veniva inviata PEC del 1° febbraio 2018 nella quale si formulava:

"ISTANZA affinché codesta Amministrazione:

- indichi eventuali titoli edilizi o autorizzazioni per lo svolgimento di detti lavori;
- acconsenta accesso agli atti e documenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, ai titoli edilizi rilasciati, con riferimento a opere e interventi eseguiti sul terreno o sui fabbricati che ospitano la pista da motocross per gli anni 2017 e 2018, possibilmente

già in sede dell'appuntamento del giorno 8 febbraio 2018 fissato con il Sindaco, o comunque nel più breve tempo possibile;

➤ provveda a quanto intimato con la missiva a mezzo PEC del 19.1.2018, qui allegata, anche alla luce di quanto sopra";

- d. in riscontro dell'istanza di accesso, il 7 febbraio 2018, l'Amministrazione trasmetteva la documentazione – meglio indicata in seguito – che veniva discussa in sede dell'incontro tenutosi il giorno 8 febbraio 2018, alla presenza del Sindaco e del Geom. Vescovi, nel quale si insisteva per l'avvio del procedimento volto alla verifica della regolarità urbanistica ed edilizia della pista;
- e. faceva seguito PEC del 16 febbraio 2018, inviata sempre nell'interesse del Dott. Canali, nella quale si osservava:

*“Anche alla luce di quanto emerso in sede del predetto incontro, seppur con ogni più ampia riserva di ulteriore valutazione e tutela, devo ribadire o comunque osservare quanto segue:*

- a) il nulla osta in data 8 ottobre 1977, rilasciato dal Sindaco del Comune di Lesignano de' Bagni, che ci è stato esibito per la prima volta solo nel corso dell'incontro, non può essere considerato un titolo edilizio legittimante il tracciato della pista, per inidoneità dello stesso sia per forma sia per contenuto (anche solo perché generico e senza allegato progettuale, neanche nella domanda cui fa riferimento);
- b) risulta, peraltro, che il tracciato abbia subito delle modifiche nel corso degli anni, per le quali parimenti non sono stati rinvenuti titoli edilizi (circa tale profilo sono in corso ancora approfondimenti istruttori);
- c) predetto nulla osta non risulta nemmeno citato nei successivi titoli edilizi e provvedimenti autorizzatori meglio indicati nella mia precedente PEC del 15 gennaio u.s., alla quale mi riporto;
- d) d'altra parte, tale nulla osta è stato esibito – come detto – solo in sede del predetto incontro e non in sede di accesso agli atti del 18 settembre u.s., evidentemente perché ritenuto estraneo ai precedenti edilizi considerati dalla stessa Amministrazione come legittimanti le opere in oggetto (e dunque irrilevante l'assenza dal fascicolo “edilizio” relativo alla pista);
- e) con riferimento ai titoli edilizi recentemente richiesti dal gestore della pista, trasmessi al sottoscritto con PEC del 7 febbraio u.s. (in riscontro dell'istanza di accesso agli atti), si rileva che
  - a. nella CILA del 3 novembre 2017, tanto nel modulo di presentazione quanto nella relazione tecnica di asseverazione, non è stata compilata la casella relativa ai precedenti edilizi del tracciato;
  - b. peraltro, dalla relazione alla CILA, sembra che i lavori riguardino anche la modifica del tracciato e non solo l'ampliamento del cancello di partenza; di conseguenza, l'intervento avrebbe richiesto la presentazione di una SCIA se non la richiesta di un permesso di costruire;
  - c. nella scheda di richiesta di autorizzazione paesaggistica si ritiene “superflua qualsiasi opera di mitigazione acustica” in considerazione della sovrabbondante

presenza di essenza in loco; l'affermazione, tuttavia, è da contestare anche in ragione di quanto in seguito circa le rilevanti emissioni e immissioni acustiche;

- d. il monitoraggio acustico (relazione 28.10.2017 del Dott. Daniele Bertoli), fatta salva ogni ulteriore valutazione anche prettamente tecnica (eventualmente affidata a professionista specializzato di nostra fiducia):
- i. non considera che, in base allo stesso art. 3 D.P.R. 304/2001 (pur riportato nell'elaborato), se più stringenti, i limiti previsti dai piani comunali di zonizzazione acustica prevalgono sui limiti indicati dal D.P.R. cit., anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo D.P.R., sicché l'elaborato avrebbe dovuto considerare esclusivamente i limiti previsti in conseguenza della predetta zonizzazione;
  - ii. peraltro, il limite di 73 dB non è più rilevante perché limitato al periodo transitorio di 8 anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 304/2001;
  - iii. con riferimento al limite della zonizzazione comunale (pag. 6), indica che la pista (precisamente il punto di rilevamento R4) è in zona di Classe IV, ma, dalle prime verifiche condotte, è emerso che per la maggior parte (per non dire la quasi totalità) il tracciato è in Classe III e non in Classe IV, con conseguente riduzione dei limiti di immissione ed emissione ammessi (rispettivamente, con riferimento alle ore diurne, rispettivamente di 60 dB e 55 dB, contro 65 dB e 60 dB per la Classe IV);
  - iv. peraltro, al punto 6 di pag. 9, indica il livello di 65 dB per la pista, ma non considera che il livello di emissione per le destinazioni di Classe IV è di 60 (per le ore 6-22; mentre il livello di 65 dB è previsto per le immissioni), mentre (per la stessa fascia oraria) il livello di emissione per le destinazioni di classe III è di 55 dB;
  - v. nelle misurazioni, riportate nelle tabelle alle pagine 8 e 9 dell'elaborato, si fa riferimento alla "media pesata" indicando tra i valori misurati anche quelli registrati quando la pista non è attiva (con conseguente notevole riduzione del valore medio) nonché senza evidenziare che in alcuni ricettori (R3) le rilevazioni registrate durante l'attività della pista non rispettano il limite di immissione di 60 dB (mentre il dato risulta indicato come rispettato inconsiderazione della media pesata);
  - vi. in ogni caso, il valore di emissione della pista (R4) risulta assai superiore al livello ammesso (55dB per la parte in Classe III e 60dB per la zona in Classe IV) non solo nella media pesata, ma anche e soprattutto nelle rilevazioni in corso di attività, con punte di oltre 10dB (o 15dB) tali e dunque da essere considerati come valori di attenzione ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. 14.11.1997;
  - vii. i valori registrati riguardano prove e gare con 30 moto, mentre nell'allegato 4 si ipotizzano le emissioni e immissioni prodotte dalla presenza di 40 moto, con incremento dei valori e ipotesi di emissioni addirittura fino a 79 dB;
  - viii. conclusivamente si fonda su dati quantomeno da integrare in ragione di quanto appena osservato.

Le osservazioni sopra svolte devono intendersi ad integrazione delle mie prece-  
denti PEC del 15 gennaio e 1° febbraio uu.ss., da ritenersi qui integralmente ribadite (fatto salvo il ricevimento dei documenti in evasione dell'istanza di accesso agli atti).

Considerato, inoltre, che non è pervenuta alcuna comunicazione di avvio di procedimento – ed anzi è stato espressamente escluso, in sede del predetto incontro, che al momento il gestore della pista abbia chiesto alcuna autorizzazione acustica – si resta in attesa di ricevere la comunicazione dell'avvio dei procedimenti amministrativi volti alla verifica della regolarità urbanistica ed edilizia della pista da motocross in oggetto, anche in considerazione delle osservazioni sopra svolte, nonché quello per la richiesta autorizzazione in deroga ex D.P.R. 304/2001, per esercizio dell'attività motoristica, così come da invito formulato con le mie predette precedenti PEC”;

- f. solo con PEC postuma del 22 febbraio 2018 veniva trasmesso al sottoscritto l'avviso del 15 febbraio 2018 contenente comunicazione di avvio del procedimento volto alla verifica della regolarità della pista in oggetto (trasmesso al solo titolare della pista) nonché informazione che il 21 febbraio 2018 (ossia il giorno prima) si sarebbe svolto un sopralluogo;
- g. poiché nulla veniva comunicato dal Comune, ancora nell'interesse del Dott. Canali, veniva inviata PEC del 15 marzo 2018, nella quale:

“Considerato

- k) che nelle comunicazioni sopra indicate si è chiesto, in forza dell'interesse ivi rappresentato, di partecipare ai procedimenti avviati dall'Amministrazione, sia a seguito delle istanze formulate dal Dott. Canali (regolarità urbanistica ed edilizia) sia a seguito di eventuale istanza del gestore della pista per l'ottenimento di autorizzazione ex D.P.R. 304/2001 o altra normativa di rilievo;
- l) che, come noto, la partecipazione si estrinseca nel potere di accedere agli atti e documenti del procedimento e di presentare osservazioni, oltre che nell'obbligo di inviare le comunicazioni anche ai soggetti partecipanti;
- m) che le uniche comunicazioni ricevute sono quelle sopra indicate;

si chiede

conferma all'Amministrazione che non sia stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ex D.P.R. 304/2001, ovvero ai sensi di altra normativa di rilievo, per l'attività motoristica della pista da motocross e dunque avviato alcun procedimento.

Al contempo si formula

#### ISTANZA DI ACCESSO

si sensi di cui agli artt. 10 e 22 e ss. L. 241/90, affinché sia consentita la visione e l'estrazione in copia, nel più breve tempo possibile e preferibilmente per via telematica anche in riscontro alla presente, degli atti, provvedimenti e documenti relativi a

- procedimento di verifica della regolarità urbanistica ed edilizia, di cui alla comunicazione supra sub f), tra i quali atti, provvedimenti, comunicazioni, verbali, documenti, osservazioni di codesta Amministrazione, di altri Enti ovvero dei soggetti intervenuti o nei confronti dei quali il procedimento è avviato;
- nonché, ove nelle more presentata istanza di autorizzazione ex D.P.R. 304/2001, ovvero ai sensi di altra normativa per l'esercizio dell'attività motoristica nella predetta pista da motocross, nei confronti degli atti, provvedimenti e documenti del relativo procedimento, confermando l'interesse a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento qualora l'istanza sarà presentata;

- h. faceva così seguito la comunicazione del Comune di Lesignano de' Bagni, del 22 marzo 2018, nella quale si informava che il sopralluogo previsto per il 15 febbraio 2018 non si era tenuto e che era stato rinviato al 28 marzo 2018;
- i. in vista del sopralluogo del 28 marzo u.s., si inviava **PEC del 27 marzo 2018**, nella quale si indicava la presenza di ciò che sembrava essere un pozzo;
- j. non essendo intervenuti in sede di sopralluogo né avendo ricevuto alcuna comunicazione, si inviava – sempre nell'interesse del Dott. Canali – **PEC del 10 aprile 2018**, con la quale si chiedeva copia del verbale del sopralluogo del 28 marzo 2018;
- k. con **PEC del seguente 11 aprile 2018**, il Comune di Lesignano de' Bagni trasmetteva il predetto verbale dal quale si apprendeva che:
  - a. la CILA sopra indicata era stata ritirata e che al contempo si era presentata la CILA in sanatoria oggetto di conferenza di servizi;
  - b. era stata indetta con assoluta tempestività la conferenza di servizi, senza ricevere alcuna comunicazione, in qualità di partecipanti al procedimento e comunque di controinteressati;
  - c. che era stata emessa ordinanza di demolizione n. 10/2018;
- l. data l'imminenza dello scadere del termine e l'esistenza di atti non conosciuti, ancora nell'interesse del Dott. Canali, con **PEC del 13 aprile 2018** si chiedeva:
  - a. conferma della data della conferenza di servizi (indicata prima in 16.4 poi in 26.4);
  - b. si ribadivano alcune delle illegittimità di seguito indicate;
  - c. si formulava istanza di accesso agli atti sia con riferimento alla CILA in sanatoria sia con riferimento all'eventuale procedimento *ex* D.P.R. 304/2001;
- m. lo stesso venerdì 13 aprile u.s., raggiunta telefonicamente il Geom. Vescovi, si aveva conferma del termine del lunedì 16 aprile 2018 perché gli enti presentassero i pareri di competenza, nonché si riceveva copia della CILA in sanatoria oggetto della conferenza di servizi, unitamente alla richiesta del 26 marzo 2018 di autorizzazione in deroga *ex* D.P.R. 304/2001, del provvedimento di sospensione di quest'ultima del 27 marzo 2018 in ragione del procedimento di verifica della regolarità urbanistica della pista, nonché la comunicazione del 10 aprile 2018 con il quale si ritirava la richiesta di autorizzazione in deroga *ex* D.P.R. 304/2001.

\*

\*

\*

**B.**

**LE ILLEGITTIMITÀ CONTESTATE**

Data l'esiguità del termine per presentare delle osservazioni, con **riserva di ogni ulteriore valutazione**, si riportano, necessariamente in via assolutamente sintetica, profili di illegittimità degli atti precedentemente indicati, che verranno sollevati nelle sedi opportune, nel caso di mancato accoglimento di quanto richiesto in limine.

1. **VIOLAZIONE ART. 7 E 14, COMMA 5, L. 241/1990**

Il provvedimento di indizione della conferenza di servizi **avrebbe dovuto essere comunicato anche al Dott. Canali**, in quanto soggetto partecipante al procedimento di accertamento della regolarità urbanistica ed edilizia condotto sulla pista in oggetto, in virtù delle molteplici comunicazioni ed istanza sopra riportate.

Ciò ha comportato un evidente pregiudizio difensivo, tanto più in considerazione del ridotto termine per presentare le presenti osservazioni.

2. **VIOLAZIONE ART. 14, COMMA 4, L. 241/1990, ARTT. 19 E SS. D.LGS. 152/2006 E ART. 4 E SS. L.R. EMILIA ROMAGNA 9/1999**

L'**allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 8 lett. b)**, indica le piste per corse e prove di motociclette tra gli interventi sottoposti alla **verifica di assoggettabilità a VIA**.

Similmente l'**Allegato B.2 al n. 51) L.R. E.R. 9/1999** indica le piste di motociclette come interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.

In base **all'art. 14, comma 4, L. 241/1990**,

*“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, **convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter**, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.*

Appare pertanto **illegittimo il procedimento svolto ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/1990**, nonché l'eventuale titolo edilizio ottenuto in violazione degli artt. 19 e ss. D.Lgs. 152/2006 e 4 e ss. L.R. E.R. 9/1999.

3. **VIOLAZIONE ARTT. 7, 13 E 17 L.R. EMILIA ROMAGNA 15/2013**

La realizzazione di una pista da motocross **costituisce nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire** (art. 17 L.R. E.R. 15/2013), tenuto conto anche della definizione contenuta nella lett. g.3) dell'allegato alla L.R. E.R. 15/2013.

Anche ove si trattasse di modifica del tracciato – pur non essendolo per quanto



di seguito rilevato – sarebbe intervento sottoposto a SCIA e non comunque a semplice CILA.

4. **VIOLAZIONE ARTT. 1 E SS. L. 10/1977 E ART. 16-BIS 17 L.R. EMILIA ROMAGNA 23/2004**

Come noto, con la **L. 10/1977, entrata in vigore il 30 gennaio 1977**, ogni intervento di trasformazione del suolo è divenuto sottoposto a concessione edilizia: anche la pista da motocross avrebbe dovuto ottenere tale titolo edilizio.

Appare dunque **irrilevante il nulla osta in data 8 ottobre 1977** richiamato nella relazione tecnica accompagnatoria della CILA in sanatoria, in quanto inidoneo a costituire precedente edilizio (tant'è che **non viene richiamato tra i precedenti edilizi indicati nel modulo della CILA stessa**), non solo per la forma (in quanto nulla osta e non concessione edilizia), ma anche perché allo stesso non vi è alcun progetto allegato.

Di conseguenza, anche solo sulla base di tale rilievo, **il tracciato della pista deve ritenersi privo di titolo edilizio** e non può essere sanato con una semplice CILA (*ex art. 16-bis L.R. E.R. 23/2004*), ma dovrebbe ottenere – eventualmente – un permesso di costruire a seguito di accertamento di conformità *ex art. 17 L.R. E.R. 23/2004*.

5. **VIOLAZIONE ART. 3 D.P.R. 31/2017 E ARTT. 136 E 142 D.LGS. 42/2004**

Poiché, come detto, il tracciato della pista risulta privo di titolo edilizio, la sanatoria deve riguardare la sua interezza e con ciò l'intervento non può essere definito di lieve entità ai sensi dell'art. 3 (e relativo allegato) D.P.R. 31/2017.

Conseguentemente **non può essere condotto il procedimento semplificato ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**.

6. **VIOLAZIONE ART. 142, LETT. C) (FASCIA 150 METRI DA CORSI D'ACQUA) E LETT. G) (TERRITORI COPERTI DA AREE BOSCADE), ART. 33 PSC; ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO.**

Non considerando – erroneamente – che il tracciato non abbia un titolo edilizio legittimante (in ragione della rilevata inidoneità del nulla osta del 1977) altrettanto erroneamente l'intervento viene qualificato di lieve entità (perché per le stesse ragioni non può ritenersi riferito alle sole recenti modifiche del tracciato). Ciò rileva anche ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, che si è espressa su un errato presupposto di fatto e di diritto.

Per di più è la stessa **relazione tecnica relativa alla CILA in sanatoria che conferma che vi sia stata opera di sboscamento**.

Trattandosi di sanatoria, che richiede la conformità sia al momento del realizzo che al momento del rilascio del titolo edilizio, si rendono **irrilevanti i precedenti PRG (in relazione ai quali ci si riserva ogni più approfondita valutazione)**, oltre che non provata la consistenza e la datazione dell'intervento.

Da una parte, ai fini della sussistenza del vincolo (aree boscate), è sufficiente la rappresentazione grafica nelle tavole vigenti; dall'altra, la violazione dello stesso è confermata espressamente negli atti della CILA in sanatoria.

7. ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO (RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA)

Confermando quanto già osservato nella **PEC del 16 febbraio 2018**, appare non corretta l'affermazione contenuta nella scheda di richiesta di autorizzazione paesaggistica, nella parte in cui si ritiene che l'intervento sia di semplice modifica, sia nella parte in cui si ritiene non necessaria alcuna opera di mitigazione acustica.

La prima affermazione è smentita da quanto rilevato circa l'inidoneità del nulla osta del 1977.

La seconda, invece, dalle risultanze della relazione acustica, come contestata con la stessa PEC del 16 febbraio 2018.

8. ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO (RELAZIONE ACUSTICA)

Nella **PEC del 16 febbraio 2018**, sopra riportata, si è contestata la completezza della relazione acustica prodotta in allegato alla CILA ritirata e che viene riproposta in allegato alla CILA in sanatoria.

Non possono che essere ribadite le osservazioni ivi contenute e sopra riportate per esteso *sub lett. e.*, alle quali si rinvia.

9. ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO (INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE PRECOSTITUITO)

Per quanto emerso appare erroneo qualificare il contesto ambientale precostituito quello di fatto (privo di titolo), perché, al contrario, per ogni valutazione dovrebbe essere valutato il contesto legittimato, ossia quello privo della pista.

10. ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO (AGIBILITÀ DELLA PISTA)

In ultimo, si evidenzia che per la pista non risulta mai rilasciata alcuna agibilità (anche perché non ne esisteva alcun titolo edilizio che ne avesse autorizzata la costruzione); le agibilità citate in atti, infatti, riguardano esclusivamente alcuni fabbricati destinati a servizi ed accessori, ma non il tracciato della pista (come evidenziato nella PEC del 19 gennaio 2018 sopra riportata).

\*

\*

\*

C.

In ragione di quanto sopra, in nome e per conto del Dott. Andrea Canali, con

**AVV. GIUSEPPE FINO**

riserva di ogni valutazione e azione, confermando le comunicazioni a mezzo PEC sopra individuate, si chiede all'Amministrazione procedente:

- di annullare gli atti della conferenza di servizi e di adottare ogni conseguente provvedimento anche in relazione alla CILA in sanatoria;
- di consentire la partecipazione al procedimento, ricevendo ogni comunicazione di legge in tempo utile per presentare le osservazioni;
- ricevere ogni comunicazione di legge anche in relazione a nuove richieste di titoli edilizi per la pista in oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Giuseppe Fino